COMUNE DI DERVIO

(PROVINCIA DI LECCO)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Allegato alla delibera G.C. del .../12.2021

INDICE

PREMESSA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento economico

Articolo 5 – Entrata in vigore

PREMESSA

Il Legislatore, nella manovra 2019, interviene, innovando la disciplina in tema di trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che si occupa di accertamenti dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa Rifiuti (TARI), derogando i limiti di legge relativi all'ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio e al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Secondo l'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

Dopo anni di errate interpretazioni finalmente la Corte dei Conti ha chiarito la corretta applicazione della norma che consente ai Comuni di riconoscere incentivi commisurati alle somme riscosse dalla lotta all'evasione. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, infatti, con la deliberazione n. 19 depositata il 10 dicembre 2021, ha chiarito che «La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».

In base alla norma, la quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva (ex art. 1 D.L. n. 203 del 2005).

Gli incentivi dovranno essere calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione e il beneficio attribuito non potrà superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

La distribuzione degli incentivi, è rivolta ai soli enti locali che non abbiano affidato l'accertamento in concessione.

La norma è operativa a partire dal 1° gennaio 2019, il bilancio di previsione attualmente approvato è quello del 2021 2022 2023, ed il prossimo da approvare, la cui scadenza è già stata differita al 31.03.2022 (come da comunicazione registrata al prot 9775/2021, sarà quello 2022 2023 2024), mentre il prossimo rendiconto di gestione sarà quello del 2021 la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2022.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2. Il Fondo incentivante è alimentato da fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato. La consistenza del fondo è preventivamente calcolata sul 5% degli incassi presunti nell'esercizio di riferimento, derivanti da riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- 3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di contrattazione decentrata il responsabile dell'Ufficio Tributi definisce gli obiettivi da raggiungere nell'anno, individuando gli importi degli accertamenti e dei ruoli coattivi da emettere, al fine da consentire il calcolo del 5%.
- 4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 2, certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

- 1. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi.
- 2. Al termine dell'esercizio, a seguito delle risultanze del conto consuntivo ed in sede di eventuale liquidazione dei risultati ottenuti, il Responsabile dell'ufficio tributi produrrà un breve report conclusivo nel quale saranno indicate le effettive riscossioni di cui all'art. 2 comma 2.
- 3. Sulla base del report verranno liquidate le spettanze, parametrate proporzionalmente al grado di raggiungimento effettivo dei risultati attesi di cui all'art 2 comma 3. Gli importi stanziati ed eventualmente non liquidati confluiranno nell'avanzo di amministrazione e costituiranno economia.

4. il fondo è destinato:

- Al Responsabile del Servizio Tributi che è il responsabile del gruppo di lavoro, dell'organizzazione dell'attività annuale e del procedimento finalizzato al recupero dell'evasione, nella misura massima del 50% del fondo di cui all'art. 2.
- Eventuali unità assegnate all'area finanziaria e tributaria nella misura massima del 50% del fondo di cui all'art. 2

Articolo 4 – Trattamento economico

- 1. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Servizio Tributi mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Segretario comunale.
- 2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente regolamento, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.
- 3. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
- 4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
- 5. Le quote eventualmente non distribuite confluiranno nell'avanzo di amministrazione e costituiranno economia.

Articolo 5 - Entrata in vigore

A seguito del chiarimento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, come indicato nelle premesse, il presente regolamento entra in vigore dall'esercizio 2021 .